



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_DGMIL_05 IV 131 0075223

Roma,

OGGETTO: Questione attinente all'indennità di posizione ex lege 02 ottobre 1997, n° 334, con riguardo agli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10/12/1973, n° 804.-

| | | |
|------|--|-------------|
| AL | GABINETTO DEL MINISTRO - UFFICIO LEGISLATIVO | <u>ROMA</u> |
| AL | SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA | <u>ROMA</u> |
| ALLO | STATO MAGGIORE DELLA DIFESA | <u>ROMA</u> |
| ALLO | STATO MAGGIORE ESERCITO | <u>ROMA</u> |
| ALLO | STATO MAGGIORE MARINA | <u>ROMA</u> |
| ALLO | STATO MAGGIORE AERONAUTICA | <u>ROMA</u> |
| AL | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI | <u>ROMA</u> |

1. Si rende noto che il Consiglio di Stato, interpellato sulla problematica in oggetto specificata, con parere n° 2371/06, reso nell'Adunanza della Sezione terza del 13 giugno 2006, ha manifestato l'avviso per il quale, allo stato della legislazione, l'indennità di posizione di cui alla legge 02 ottobre 1997, n° 334, non può ritenersi spettante ai dirigenti militari collocati in aspettativa per riduzione di quadri.
2. Di conseguenza, sono state avviate, presso i competenti Organi, le opportune iniziative, finalizzate all'emanazione di idonea normativa atta a ricomprendere, con effetto retroattivo, la provvidenza in argomento tra gli assegni previsti in favore del suindicato personale militare.

0075223

- 2 -

3. Per quanto precede, pertanto, la corresponsione dell'indennità di posizione e della relativa maggiorazione dovrebbe essere, al momento, sospesa nei riguardi dei Generali di Corpo d'Armata e dei Generali di Divisione e gradi corrispondenti in A.R.Q., ad eccezione di quelli che in detta condizione sono richiamati in servizio.

Per questi ultimi, questa Direzione Generale, acquisito il concorde parere del Gabinetto del Ministro - Ufficio Legislativo, ritiene che le menzionate provvidenze vadano comunque riconosciute, con riguardo alle funzioni espletate:

- nelle rispettive misure intere, se richiamati in servizio, d'autorità, con assegni, ai sensi dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n° 113;
- nelle rispettive misure ridotte al 95%, se richiamati in servizio, a domanda, ai sensi dell'articolo 6 - comma 4 - della legge 02 dicembre 2004, n° 299.

4. Quanto sopra, significando che, in relazione agli esiti delle iniziative di cui al precedente punto 2., saranno emanate le consequenziali disposizioni riferite agli Ufficiali Generali ed Ammiragli non richiamati in servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI

MINUTA

IL CAPO DELLA 1^a SEZIONE
(Ten. Col. C.C.r.s. Erasmo IANNACCONE)

IL CAPO DELLA 2^a SEZIONE
(Ten. Col. C.C.r.s. Vincenzo ROSSI)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dot. ssa Anna TERRACCIANO)

IL CAPO REPARTO
(Dirigente Dr. Giuseppe CARPINELLI)

7
3/12